

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI

Mod. 4A-STR-Rel. 11/2023

1. **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito le "**Condizioni Generali**") regolano i rapporti tra il Fornitore (come definito nell'Ordine) e la Società Committente (come definita nell'Ordine, di seguito "**Deloitte**") relativi alla prestazione di servizi (di seguito i "**Servizi**") da parte del Fornitore in favore di Deloitte (Deloitte e il Fornitore, di seguito, congiuntamente, le "**Parti**").

Le presenti Condizioni Generali, unitamente all'Ordine, agli allegati ed alla documentazione contenente specifiche disposizioni relative ai Servizi e/o agli obblighi del Fornitore, ivi inclusi i codici di condotta cui le presenti Condizioni Generali fanno espresso rinvio, sono parte integrante e sostanziale dell'Ordine medesimo e con esso costituiscono il contratto atto a regolamentare i rapporti tra le Parti (d'ora in avanti il "**Contratto**").

Qualsiasi modifica del Contratto dovrà constare da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

In caso di conflitto tra le Condizioni Generali e l'Ordine, le prime prevarranno, ove non espressamente derogate dalle Parti. In caso di conflitto tra la documentazione contenente specifiche disposizioni relative ai Servizi, gli allegati e l'Ordine medesimo, quest'ultimo prevarrà.

Con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali il Fornitore rinuncia all'applicazione di proprie condizioni generali e particolari, ove presenti, per la prestazione di servizi che dovranno ritenersi prive di efficacia tra le Parti.

2. **ACCETTAZIONE DELL'ORDINE**

L'Ordine diventerà vincolante per le Parti una volta accettato dal Fornitore mediante comunicazione scritta da inviare a Deloitte, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 3, nel termine indicato nell'Ordine stesso. Decorso tale termine l'Ordine si intenderà revocato. Nel caso di mancata indicazione di un termine per l'accettazione, l'Ordine potrà essere revocato in qualunque momento da parte di Deloitte.

Il Fornitore, con l'accettazione dell'Ordine, si impegna a fornire i Servizi conformemente a quanto stabilito ai sensi del Contratto.

Eventuali richieste di modifiche che facciano seguito all'accettazione dell'Ordine dovranno essere segnalate per iscritto, prima dell'avvio dell'esecuzione del Contratto, dal Fornitore a Deloitte e, affinché le predette modifiche siano efficaci, Deloitte dovrà fornire apposita accettazione scritta. Nel caso in cui l'esecuzione del Contratto avvenisse prima dell'accettazione delle modifiche da parte di Deloitte, il Contratto si intenderà concluso alle condizioni inizialmente pattuite tra le Parti.

3. **COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto agli indirizzi di corrispondenza e con le modalità indicate nell'Ordine.

Le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente eventuali variazioni.

4. **CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo per i Servizi oggetto del Contratto è l'importo indicato nell'Ordine alla voce "Totale Ordine" (di seguito il "**Corrispettivo**").

Il Corrispettivo è onnicomprensivo ed include ogni elemento, spesa, onere e tutto quanto necessario per l'esatta esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, ivi compresi gli oneri per l'adempimento alle prescrizioni di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ove previsti, che saranno espressamente comunicati a cura e onere del Fornitore ed inseriti nell'Ordine.

5. **LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE**

I Servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel luogo e nei termini indicati nell'Ordine.

6. **FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO**

Il Codice Destinatario da utilizzare per l'emissione della fattura elettronica è: **UV5W5WD**.

Nella fattura, il Fornitore dovrà obbligatoriamente indicare il nominativo e l'indirizzo mail della persona richiedente i servizi e il codice Job/Progetto (qualora previsto) a cui verrà imputata la spesa.

La fattura dovrà contenere l'indicazione del numero di ordine di acquisto inviato da Deloitte. Deloitte sarà autorizzata a rifiutare fatture che indichino una data precedente a quella dell'ordine. In tal caso, tali fatture dovranno essere annullate dal Fornitore mediante l'emissione di nota di credito e sostituite con fatture recanti la data corretta.

La fattura dovrà, inoltre, contenere la seguente dichiarazione: "*È indicato il c/c bancario, ai fini del pagamento, da eseguirsi esclusivamente tramite bonifico bancario*". Il pagamento sarà effettuato da Deloitte a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario del Fornitore nei termini di pagamento indicati nell'Ordine.

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a Deloitte qualsiasi modifica dei propri dati anagrafici e fiscali, quali a mero titolo esemplificativo: Partita IVA, indirizzo, denominazione sociale. La mancata comunicazione dei predetti dati comporterà la sospensione del pagamento della fattura riportante dati non aggiornati rispetto a quelli comunicati a Deloitte.

7. **PRINCIPI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E DI EGUALTANZA APPLICABILI AL FORNITORE**

Il Fornitore dichiara di conoscere e di condividere i principi etici sanciti dallo Standard SA 8000 a livello internazionale in materia di diritti umani e dei lavoratori.

Il Fornitore si impegna ad astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di Deloitte con la sottoscrizione del Contratto.

Più specificamente, in ottemperanza ai citati principi sanciti dallo Standard SA 8000, il Fornitore si impegna a:

- a) aderire al Codice di Condotta per i Fornitori, di cui dichiara di aver preso visione, presente sul sito <https://www2.deloitte.com/it/it/pages/about-deloitte/articles/codice-di-condotta-dei-fornitori---deloitte-italy---about.html>;
- b) rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e delle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) nel rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro;
- c) condannare ogni forma e tipo di lavoro minorile e non utilizzare o sostenere in alcun modo il lavoro di minori di 18 anni d'età, così come ogni forma e tipo di lavoro forzato e obbligato, non ricorrervi, né sostenerlo;
- d) garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, adottando misure efficaci per prevenire potenziali incidenti, infortuni o malattie che possano verificarsi in conseguenza di, in relazione a, oppure durante lo svolgimento del lavoro;
- e) rispettare il diritto dei lavoratori di associarsi e aderire alle Organizzazioni Sindacali;
- f) non ricorrere o dare sostegno ad alcuna forma di discriminazione nell'assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione, cessazione del rapporto o pensionamento, in base a genere, origine nazionale, territoriale o sociale, religione, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a discriminazione diretta o indiretta;
- g) trattare tutto il personale con dignità e rispetto, non utilizzando, né sostenendo pratiche disciplinari quali abusi verbali, coercizione fisica o mentale;
- h) rispettare le leggi vigenti, gli standard di settore e gli altri accordi in essere in materia di orario di lavoro, riposi e festività;
- i) rispettare il diritto del personale ad un salario dignitoso, adempiendo ai contratti stipulati;
- j) promuovere la diversità, l'equità e l'inclusione presso la forza lavoro.

Il Fornitore dichiara di rispettare tutte gli impegni di cui sopra e si impegna a fornire a Deloitte informazioni sulle proprie attività ed iniziative, con i relativi risultati, anche in ambito ambientale, sociale e di governance; il Fornitore si obbliga altresì a far sì che gli obblighi elencati alle lettere da a) a j) di cui sopra siano rispettati anche dai propri subappaltatori/subfornitori e/o partner.

Il Fornitore, inoltre, conferma la propria disponibilità all'organizzazione di incontri annuali da remoto con rappresentanti di Deloitte con l'obiettivo di discutere attività ed iniziative, con i relativi risultati, con riferimento alle clausole di cui sopra.

Deloitte promuove al proprio interno, ad ogni livello e in ogni ambito, una cultura che rispetti e valorizzi le diversità, che metta in luce le idee, le prospettive, le esperienze e le capacità individuali, affinché tutte le persone possano sentirsi sicure e libere di sviluppare il proprio talento e di esprimere se stesse. I requisiti di presentazione, organizzazione ed espletamento dei Servizi dovranno rispettare i principi di non discriminazione, rispetto, equità e inclusione, al fine di garantire nel miglior modo a tutti i soggetti coinvolti nella prestazione dei Servizi un trattamento inclusivo ed equo, in relazione ai Servizi offerti.

Il Fornitore dichiara di conoscere e di rispettare la normativa antidiscriminatoria tempo per tempo in vigore e applicabile al caso di specie (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo il D.Lgs. n. 286/1998, il D.Lgs. n. 151/2001, il D.Lgs. n. 215/2003, il D.Lgs. n. 216/2003, la L. n. 67/2006 e il D.Lgs. n. 198/2006), sia nei confronti del proprio personale sia nei rapporti con Deloitte e/o con ulteriori soggetti terzi, anche che possano intercorrere nell'ambito dei Servizi prestati in virtù del Contratto.

L'eventuale violazione dei principi di cui ai paragrafi precedenti, con particolare riferimento anche agli obblighi di cui alle lettere da a) a j) del precedente paragrafo, nonché delle dichiarazioni di cui al presente articolo 7 e relativi sottopunti, è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima Deloitte a risolvere il rapporto contrattuale in essere con il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da Deloitte per effetto di detto inadempimento.

8. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il Fornitore nell'esecuzione dei Servizi dovrà avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato, regolarmente assunto in conformità alle disposizioni di legge vigente o con il quale intrattenga regolari rapporti di lavoro e/o di collaborazione o lavoro autonomo (di seguito i "Lavoratori"), nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi applicabili ed applicati, nonché dei principi etici sanciti dallo Standard SA 8000 a livello internazionale in materia di diritti umani e dei lavoratori (anche con riferimento a quelli declinati nell'elenco da -a.- a -j.- di cui all'articolo precedente) e dei principi di non discriminazione, rispetto, equità e inclusione di tutte le diversità, sancite dallo standard ISO 30415.

In caso di subappalto/subfornitura e/o partnership, ovvero nel caso in cui in ogni caso il Fornitore si avvalga, nell'esecuzione delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto, a qualunque titolo di personale dipendente di soggetti terzi, il Fornitore si impegna a far sì che anche i subappaltatori/subfornitori e/o partner e/o gli altri soggetti di cui si avvalga rispettino quanto sopra e quanto contenuto nel presente articolo 8, anche con riferimento ai loro lavoratori, collaboratori e/o ausiliari.

I Lavoratori, in quanto dipendenti e/o collaboratori del Fornitore, dipenderanno, saranno coordinati, organizzati e diretti solo ed esclusivamente dal Fornitore o, in caso di subappalto/subfornitura e/o partnership, i lavoratori, collaboratori e/o ausiliari di questi ultimi dai relativi datori di lavoro/committenti subappaltatori/subfornitori e/o partner, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Deloitte.

Il Fornitore, oltre agli specifici obblighi previsti nel Contratto, si impegna altresì ad organizzare, gestire ed eseguire i Servizi affidatigli con personale, materiali e mezzi propri in osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti.

Il Fornitore relativamente ai Lavoratori si obbliga a:

- a) ottemperare agli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali applicabili in materia giuslavoristica, di previdenza sociale, di assicurazione, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, e a far applicare tali misure ai Lavoratori;
- b) adottare le misure di salute e sicurezza finalizzate alla prevenzione dei rischi sul lavoro, con particolare riferimento alle norme del D. Lgs. 81/2008, e far applicare tali misure ai Lavoratori;
- c) applicare ai Lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria di riferimento;
- d) corrispondere ai Lavoratori e agli enti competenti tutti i trattamenti retributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e contributivi applicabili al rapporto di lavoro;
- e) comunicare a Deloitte entro l'inizio delle attività il personale addetto ai Servizi e, in ogni caso, alle attività di cui al Contratto con il ruolo di preposto e ciò anche con riferimento ad eventuali subappaltatori/subfornitori.

Altresì, il Fornitore si obbliga a far sì che gli obblighi elencati alle lettere da a) ad e) di cui sopra siano rispettati anche dai propri subappaltatori/subfornitori e/o partner, con riferimento ai lavoratori, collaboratori e/o ausiliari al loro servizio.

Il Fornitore dichiara di conoscere i rischi specifici dell'ambiente e delle misure di prevenzione ed emergenza da adottare in relazione alla propria attività, obbligandosi al rispetto degli obblighi di cooperazione e di aggiornamento previsti dalla legge anche nel corso dell'esecuzione del Contratto, ivi inclusa la tempestiva segnalazione a Deloitte di ogni mutamento di eventuali rischi.

Il Fornitore, su richiesta di Deloitte e nel termine dalla stessa indicato, si obbliga ad esibire tutta la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente articolo, nonché la documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti dei Lavoratori impiegati ed il pagamento dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi (il tutto anche con riferimento ai subappaltatori/subfornitori e/o partner e loro lavoratori, collaboratori e/o ausiliari).

In aggiunta, Deloitte potrà richiedere in ogni momento al Fornitore di ricevere evidenza e/o di verificare per il tramite di un proprio delegato, l'adozione da parte di quest'ultimo e di suoi subfornitori/subappaltatori e/o partner di tutte le misure generali di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Fornitore si obbliga altresì a mettere a disposizione di Deloitte tutta la documentazione in proprio possesso, che attesti l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice stessa e/o dei lavoratori autonomi prescelti in relazione alla pericolosità dei lavori e/o dei servizi affidati, anche con riferimento a subappaltatori/subfornitori e/o partner.

Al fine di verificare l'andamento della fornitura dei Servizi, l'identificazione di potenziali problematiche che possano sorgere durante l'esecuzione del Contratto ed il coordinamento generale delle attività e delle risorse incaricate, il Fornitore ha designato il proprio service manager di riferimento, che ricoprirà tale ruolo fino a diversa designazione scritta; questi fungerà anche da punto di contatto/focal point per Deloitte e da intermediario per la corretta esecuzione dei Servizi, anche con riferimento ad eventuali subappaltatori/subfornitori. Parimenti, Deloitte ha designato il proprio service manager di riferimento, che ricoprirà tale ruolo e fungerà anche da punto di contatto/focal point per il Fornitore fino a diversa designazione scritta. I rispettivi Service Manager potranno interloquire tra loro in merito a temi di escalation sui livelli di servizio e per il monitoraggio degli stessi. Le Parti si comunicheranno per iscritto i relativi nominativi dei manager di cui sopra e saranno libere in qualsiasi momento di sostituire i loro rispettivi referenti dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

In ogni caso, salvo, con solo riferimento al DURC, il caso in cui il Fornitore abbia provveduto ai sensi del successivo paragrafo, con la sottoscrizione del Contratto e congiuntamente a ciascuna fattura, il Fornitore si obbliga a fornire copia dei seguenti documenti:

- a) D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità;
 - b) autocertificazione relativamente al regolare pagamento delle retribuzioni e di ogni altro trattamento economico ai propri Lavoratori.
- Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, per tutta la durata del Contratto, successivamente allo scadere della validità del primo DURC allegato al presente Contratto, il Fornitore avrà l'obbligo di presentazione di un nuovo DURC in corso di validità entro 5 giorni dalla scadenza del precedente insieme all'autocertificazione.

Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare per iscritto a Deloitte l'eventuale insorgenza di controversie/irregolarità in materia sia fiscale sia contributiva entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento di qualsivoglia accertamento e/o denuncia.

Le Parti dichiarano di conoscere la normativa di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, introdotto dal D.L. 124/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019 in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nell'ambito di contratti d'appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, del valore complessivo superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Le Parti concordano che, ove nel corso dello svolgimento del Contratto ricorrano i presupposti di applicazione della normativa di cui al paragrafo che precede, all'emissione di ciascuna fattura, il Fornitore dovrà altresì consegnare a Deloitte il Documento Unico di Regolarità Fiscale (cd. D.U.R.F.) in corso di validità. Sempre ove nel corso dello svolgimento del Contratto ricorrano i presupposti di applicazione della normativa di cui al paragrafo che precede, nel caso in cui il D.U.R.F. non fosse disponibile, il Fornitore si obbliga a trasmettere a Deloitte, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, del d. lgs. 241 del 1997, i seguenti documenti:

- a) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973, articolo 50, comma 4, del d. lgs. n. 446 del 1997 e articolo 1, comma 5, del d. lgs. n. 360 del 1998, dal Fornitore trattenute ai Lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del Contratto;
- b) un elenco nominativo di tutti i Lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere o servizi affidati da Deloitte, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta a ciascuno dei Lavoratori collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti di tale Lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata da Deloitte.

Sempre ove nel corso dello svolgimento del Contratto ricorrano i presupposti di applicazione della normativa in questione, Deloitte si riserva il diritto di sospendere il pagamento del Corrispettivo sino all'ammontare del 20% dello stesso, ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, qualora il Fornitore non abbia provveduto a consegnare il D.U.R.F. né abbia ottemperato all'obbligo di trasmettere le deleghe di pagamento di cui al punto a) e le informazioni relative ai Lavoratori impiegati di cui al punto b) che precedono, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Fermo quanto precede, fatte salve le conseguenze penali per gli autori delle dichiarazioni, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Deloitte da qualunque responsabilità, sia giudiziale che stragiudiziale, che abbia relazione con il Contratto o che derivi da atti o omissioni del Fornitore e/o dei Lavoratori e/o eventuali subappaltatori/subfornitori e/o partner o loro dipendenti e/o collaboratori. Il Fornitore, in particolare, è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva dei Lavoratori e, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne Deloitte da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo e di qualunque natura, da detti Lavoratori o da terzi (e, pertanto, anche da lavoratori, collaboratori e/o ausiliari di subappaltatori / subfornitori e/o partner), in ragione del mancato rispetto delle previsioni del presente articolo o comunque in relazione all'esecuzione delle obbligazioni e delle attività dei Servizi di cui al Contratto. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi del presente articolo, in qualsiasi modo accertato, Deloitte avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

9. DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il Fornitore dovrà eseguire il Contratto tramite la sua impresa.

E' fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a terzi subappaltatori l'esecuzione del Contratto, salva espressa autorizzazione scritta di Deloitte. In tale ipotesi, il Fornitore risponderà nei confronti di Deloitte rispetto alle prestazioni eseguite dal subappaltatore, fermo in ogni caso quanto previsto dal precedente articolo 8.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi del presente articolo, in qualsiasi modo accertato, Deloitte avrà diritto di risolvere il Contratto di diritto ex articolo 1456 c.c.

10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere a terzi, anche parzialmente, il Contratto, fatto salvo il caso di espresso e preventivo consenso scritto da parte di Deloitte.

È fatto, altresì, espresso divieto al Fornitore di cedere il credito derivante dal Contratto, salvo il caso di espresso e preventivo consenso scritto da parte di Deloitte.

11. FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno responsabili per la mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti nel caso in cui tale inadempimento dipenda da causa di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo, terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, scioperi generali e ordini della Pubblica Autorità o comunque circostanze imprevedibili e imprevedibili che siano sottratte al controllo delle Parti (di seguito la "Forza Maggiore").

Ove si verifichi una causa di Forza Maggiore tale da determinare un ritardo rispetto ai termini di esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto a Deloitte. Deloitte potrà comunicare la volontà di risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l'interesse a conseguire i Servizi, ai sensi dell'art. 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore sarà obbligato ad attivarsi immediatamente per l'esecuzione dei Servizi non appena sia venuta meno la causa di Forza Maggiore.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che, nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, se la causa di forza maggiore attua a cagionare il ritardo o la mancata esecuzione dei Servizi permanga per un periodo superiore ad 1/4 della durata del Contratto, Deloitte avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguite.

12. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTICORRUZIONE

Nell'ambito del Contratto, il Fornitore si impegna per sé e per ogni soggetto che, a qualsiasi titolo, agisca in suo nome e per suo conto, al rispetto della normativa italiana e dei regolamenti applicabili in tema di prevenzione della corruzione applicabili alle Parti, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, U.S. Foreign Corrupt Practices Act e UK Bribery Act (di seguito "Leggi Anti-corruzione").

Il Fornitore si impegna a far sì che i propri soci e titolari, dirigenti, dipendenti e agenti e in ogni caso ciascun soggetto che, a qualsiasi titolo, agisca in suo nome e per suo conto, comprendano e rispettino tutti gli obblighi di cui al presente articolo, e si impegna altresì a comunicare, tempestivamente e per iscritto, a Deloitte ogni evento o circostanza, in conseguenza del quale gli obblighi sopra indicati non siano più validi e rispettati.

In ipotesi di avvio di qualsivoglia indagine, da parte dell'autorità giudiziaria o di altra autorità di vigilanza, volta ad accertare la violazione delle Leggi Anti-corruzione, nella quale sia coinvolto il Fornitore, Deloitte avrà facoltà di recedere liberamente dal Contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata A/R, ovvero comunicazione equipollente, con un preavviso di 15 (quindici) giorni, senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguite.

Il Contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., nel caso di violazione delle Leggi Anti-corruzione da parte del Fornitore, accertata in via definitiva da parte dell'autorità giudiziaria o di altra autorità di vigilanza.

Deloitte si riserva, altresì, il diritto di riformulare il presente articolo in caso di modifica delle Leggi Anti-corruzione, dandone comunicazione al Fornitore, il quale si impegna ad accettare le modifiche apportate in applicazione del presente articolo.

Deloitte si riserva il diritto di svolgere attività di audit finalizzate a verificare il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo. Il Fornitore si impegna a cooperare, mettendo a disposizione tutta la documentazione e le informazioni che saranno richieste da Deloitte.

13. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Deloitte ha approvato e formalmente adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (D.Lgs. 231/2001) ed il proprio Codice Etico in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti coloro che – a qualsiasi titolo – collaborano con essa nel perseguimento dei suoi obiettivi.

Il Fornitore dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico di Deloitte, presente sul sito internet www.deloitte.com/codiceetico.

Il Fornitore condivide i principi ivi enunciati e intende pertanto astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di Deloitte con la sottoscrizione del Contratto.

L'eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima Deloitte a risolvere il rapporto contrattuale in essere con il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da Deloitte per effetto di detto inadempimento.

14. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Deloitte è una società appartenente al network internazionale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited, costituito da entità separate ed indipendenti che operano sotto le denominazioni "Deloitte", "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu Limited" o altre denominazioni collegate ("Network Deloitte"), all'interno del quale vi è piena consapevolezza della propria responsabilità nonché del proprio potenziale e ruolo quale motore di cambiamento positivo. In questo contesto, è stata sviluppata la strategia *WorldClimate* attraverso la quale si declina l'impegno ambientale e climatico del Network Deloitte e, quindi, di Deloitte medesima, con l'obiettivo di ridurre il proprio impatto sul pianeta.

In considerazione di quanto sopra, il Fornitore è invitato a prendere atto dell'impegno di Deloitte nell'ambito della sostenibilità, come sopra descritto, dichiarando di condividerne i principi e le finalità.

15. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna, anche per i propri soci e/o dipendenti e/o collaboratori e/o ausiliari, a mantenere strettamente riservati e a non rivelare a terze parti, per tutta la durata del Contratto, e comunque per i successivi dieci anni dalla scadenza o risoluzione del Contratto, le informazioni, sia relative a Deloitte che a terzi, nonché quelle relative al Contratto, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del Contratto medesimo (di seguito le "Informazioni Riservate").

Le Informazioni Riservate verranno utilizzate dal Fornitore nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l'esecuzione dei Servizi. Il Fornitore non potrà rilasciare, senza il previo consenso scritto di Deloitte, comunicati stampa o dichiarazioni a terzi concernenti l'esistenza, l'oggetto e/o i termini del Contratto.

Senza limitare la responsabilità del Fornitore, Deloitte potrà richiedere, e il Fornitore si impegna a far sottoscrivere, una dichiarazione di impegno di riservatezza, in conformità ai contenuti inclusi nel presente articolo, da parte di ogni soggetto (socio e/o dipendente e/o collaboratore e/o ausiliario) che svolga i servizi oggetto del Contratto.

Tale obbligo non si riferisce a dati o informazioni che il Fornitore possa dimostrare essere stati o divenuti di dominio pubblico, non in violazione del presente obbligo di riservatezza o di ulteriori obblighi di riservatezza nei confronti di terzi.

16. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MARCHIO DELOITTE

La proprietà di ogni diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo alle informazioni scritte fornite da Deloitte al Fornitore e di tutte le copie, riproduzioni o parti delle stesse, come pure di qualsiasi oggetto fisico che comprenda le stesse, è e resta di esclusiva proprietà di Deloitte.

Il Fornitore si impegna a riconsegnare a Deloitte quanto di sua proprietà alla scadenza o alla risoluzione del Contratto o in tempo anteriore quando non ne sia più richiesto l'uso per l'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore dichiara e garantisce che le informazioni trasmesse a Deloitte durante l'esecuzione del Contratto non sono soggette a restrizioni d'uso o di rivelazione e la trasmissione a Deloitte non viola alcun diritto di terzi.

Il Contratto non conferisce al Fornitore alcun diritto in relazione al marchio e in generale ai segni distintivi riferibili a Deloitte, il cui utilizzo è pertanto vietato in assenza di una preventiva autorizzazione scritta di Deloitte medesima.

17. INFORMAZIONI SOCIETARIE E INDIPENDENZA DELLE ENTITÀ DELOITTE

Il Fornitore si impegna ad informare Deloitte circa eventuali variazioni della propria compagine societaria che dovessero intervenire durante il corso del Contratto, non appena ne venga a conoscenza.

Nel caso in cui Deloitte notifichi al Fornitore di avere riscontrato e/o individuato circostanze che possano determinare la compromissione dell'indipendenza di una entità aderente al network Deloitte ai sensi delle norme, regolamenti e principi applicabili nella fattispecie e connesse alla situazione soggettiva del

Fornitore e dei suoi soci come risultante dalle informazioni di cui sopra, il Fornitore accetta che Deloitte possa recedere dal Contratto con effetto immediato dalla data di ricevimento della comunicazione da formalizzare a mezzo raccomandata o PEC e senza che da ciò possa derivare alcun diritto di indennizzo o risarcimento a favore del Fornitore e senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun importo a nessun titolo, fatto salvo il corrispettivo dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguite.

18. RECESSO

Deloitte avrà facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore con (i) 10 (dieci) giorni solari di preavviso nel caso di contratto di durata pari o inferiore a tre mesi, (ii) 20 (venti) giorni solari di preavviso nel caso di contratto di durata superiore a tre mesi e pari o inferiore a sei mesi, (iii) 30 (trenta) giorni solari di preavviso nel caso di contratto di durata superiore a sei mesi. In caso di recesso Deloitte riconoscerà al Fornitore il corrispettivo dovuto per i Servizi eseguiti fino alla data di recesso senza che sia tenuta a corrispondere al Fornitore alcun ulteriore importo a nessun titolo.

19. RISOLUZIONE

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., oltre che nei casi già previsti nelle presenti Condizioni Generali anche nei seguenti casi:

- mancato adeguamento del Fornitore nel termine comunicato da Deloitte alle richieste formulate da quest'ultima, nel caso di esecuzione difforme dei Servizi rispetto a quanto previsto nel Contratto;
- ritardo nella prestazione dei Servizi che comporti l'inservibilità/inutilizzabilità di fatto della prestazione dei Servizi (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si indica la mancata tempestiva prestazione dei Servizi contrattualizzati per uno specifico evento aziendale) ovvero ritardo nella prestazione dei Servizi superiore a 10 (dieci) giorni;
- abbandono, interruzione o sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
- morte del Fornitore, se persona fisica, o modifica della sua capacità di operare tale da impedire, alterare o modificare l'adempimento del Contratto;
- scioglimento, trasformazione, riduzione di capitale o in caso di variazioni di rilievo degli organi direttivi del Fornitore;
- diminuzione della capacità finanziaria o della solvibilità economica o eventuali difficoltà giuridiche, economiche, finanziarie o di qualunque altro genere che influiscano sul regolare adempimento degli obblighi del Fornitore;
- compimento da parte del Fornitore di atti lesivi dell'immagine di Deloitte;
- perdita del Fornitore dei requisiti necessari per la stipula e l'esecuzione del Contratto.

Nei casi che precedono, il Contratto si intenderà risolto dalla data della comunicazione scritta comunicata al Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

20. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel presente articolo, per "Disciplina in materia di protezione dei dati personali" s'intendono: (i) il Regolamento generale dell'UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati ("Regolamento"); e (ii) ogni ulteriore legge, atto avente forza di legge e/o regolamento in materia di protezione dei dati personali applicabile, compresi i provvedimenti emanati dall'Autorità di controllo ove applicabili, nonché eventuali codici di condotta.

I termini di seguito elencati avranno il significato agli stessi attribuito nel presente articolo e nella Disciplina in materia di protezione dei dati personali:

- "dato personale"**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. I dati personali che rispettivamente Deloitte e il Fornitore possono trattare sono: i) dati comuni, quali dati anagrafici e di contatto (a titolo esemplificativo nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail) nonché i dati personali trattati nell'ambito dei Servizi oggetto del Contratto e ii) dati appartenenti a categorie particolari, come di seguito definiti, che potranno essere oggetto di trattamento esclusivamente ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 9 del Regolamento; al di fuori di tali ipotesi, ogni trattamento di dati appartenenti a categorie particolari è vietato;
- "categorie particolari di dati personali"**: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale; dati genetici; dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale;
- "Persona interessata"**: una persona fisica identificata o identificabile. Gli interessati i cui dati personali sono trattati da Deloitte e dal Fornitore possono essere ricompresi nelle seguenti categorie: dipendenti, collaboratori, candidati, clienti, fornitori, partner commerciali, controparti, altre terze parti con le quali instaurano relazioni a vario titolo;
- "Titolare del trattamento"**: la persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- "Responsabile del trattamento"**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- "Sub-responsabile del trattamento"**: ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4 del Regolamento, l'altro Responsabile del trattamento che tratta dati personali per conto del Responsabile del trattamento;
- "trattamento"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Sia Deloitte che il Fornitore si impegnano ad adempiere gli obblighi che su di essi rispettivamente gravano in virtù della Disciplina in materia di protezione dei dati personali con riferimento ai dati personali che ciascuno rispettivamente tratta nell'ambito del Contratto, dandosi reciprocamente atto che gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali complessivamente assunti sono essenziali e che il loro inadempimento è motivo di risoluzione di diritto del Contratto.

Le Parti, in qualità di Titolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali dei dipendenti e/o collaboratori di ciascuna Parte di cui le stesse verranno in possesso per l'instaurazione dei rapporti giuridici regolati dal Contratto. Tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione delle fasi negoziali del Contratto e comunque in conformità alla Disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento ai trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, Deloitte e il Fornitore si danno atto sin d'ora che il Fornitore agirà in qualità di Responsabile del trattamento per conto di Deloitte. Pertanto, il Fornitore dichiara che:

- tratterà i dati personali, anche in modalità elettronica, esclusivamente: (a) nella misura necessaria per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto; (b) con un grado di autonomia circoscritta a quanto espressamente concordato con Deloitte e pur sempre nel rispetto delle istruzioni specifiche impartite da Deloitte nell'ambito del Contratto (salvo che, a giudizio del Fornitore, tali istruzioni violino la Disciplina in materia di protezione dei dati personali e/o altre disposizioni con efficacia di legge, circostanza di cui il Fornitore informerà Deloitte); e (c) secondo quanto previsto dalle autorità competenti e/o dalla Disciplina in materia di protezione dei dati personali applicabile;
- adotterà le opportune misure tecniche e organizzative in conformità alle prescrizioni normative, in particolare ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, per garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio associato al trattamento operato in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse quelle previste da eventuali requisiti di sicurezza o da eventuali particolari previsioni indicate nel Contratto, come anche nell'ambito dei programmi di certificazione ISO 27001/27002 ove sussistenti;
- manterrà e farà in modo che: (i) ogni soggetto da esso autorizzato al trattamento dei dati personali, compresi, a titolo esemplificativo, gli associati ed i dipendenti e (ii) gli eventuali Sub-responsabili del trattamento, siano istruiti in merito all'ambito del trattamento, adeguatamente e regolarmente formati e si impegnino a rispettare gli obblighi previsti dal presente atto e gli obblighi di confidenzialità di cui al Contratto;
- entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darà comunicazione a Deloitte di una eventuale violazione dei dati personali del cui trattamento il Fornitore è responsabile e presterà ad essa l'opportuna collaborazione; tale comunicazione dovrà:
 - descrivere la natura della violazione dei dati personali ivi inclusi, ove possibile, le categorie e il numero di Persone Interessate nonché le categorie e il numero di registrazioni dei dati personali in questione;
 - comunicare i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi;
- fornirà a Deloitte l'opportuna collaborazione e assistenza relativamente a eventuali richieste, da parte di una Persona interessata, relative all'esercizio dei diritti concernenti i dati personali del cui trattamento il Fornitore è responsabile, ovvero in relazione ad eventuali richieste di informazioni, pronunce ovvero segnalazioni da parte di un'autorità competente rivolte a Deloitte; il Fornitore comunicherà altresì per iscritto entro 48 ore a Deloitte la circostanza in cui abbia a propria volta ricevuto richieste di informazioni da parte di un'autorità competente, ovvero di una Persona interessata, salvo nella misura in cui tale comunicazione risulti vietata in base alla normativa applicabile; al Fornitore è fatto divieto di adempiere o rispondere a qualsiasi richiesta senza aver prima consultato Deloitte e aver ottenuto le opportune istruzioni in merito;
- assisterà Deloitte nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Fornitore;

- fermo restando quanto previsto nell'ultima disposizione e previa richiesta ragionevole di Deloitte, cancellerà ovvero, su scelta di Deloitte, restituirà alla stessa i dati personali del cui trattamento è responsabile, allo scioglimento ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale con quest'ultima, salvo obblighi di legge di conservazione dei dati.

Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Deloitte da qualsiasi pretesa avanzata dalle Persone interessate in relazione all'eventuale violazione delle presenti clausole da parte del Fornitore stesso.

Secondo quanto previsto dalla Disciplina in materia di protezione dei dati personali applicabile, il Fornitore conserverà un registro delle attività di trattamento che svolge in qualità di Responsabile del trattamento.

Il Fornitore permetterà a Deloitte di svolgere, esclusivamente a proprie spese, una attività di audit nei riguardi del Fornitore, al fine di valutare la conformità del trattamento dei dati posto in essere da quest'ultimo a quanto previsto dal Contratto e alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni e fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle autorità competenti:

- Deloitte comunicherà per iscritto con almeno 30 giorni di preavviso l'intenzione di porre in essere un'attività di audit ai sensi del presente atto e ne concorderà con il Fornitore in buona fede l'oggetto e i parametri di riferimento;
- qualora: (i) l'oggetto dell'attività di audit di cui al punto precedente coincida con l'oggetto di una attività di audit cui il Fornitore è stato sottoposto da parte di un terzo indipendente nei dodici mesi precedenti alla richiesta di Deloitte di cui al presente articolo; e (ii) i presidi posti a tutela dei dati personali da parte del Fornitore non abbiano subito variazioni sostanziali nel corso di tale periodo, il Fornitore potrà condividere con Deloitte, anche solo in parte, la relazione emessa a conclusione di tale attività di audit svolta dal terzo indipendente, nella misura rilevante e pertinente;
- in ogni caso, un'eventuale attività di audit sarà svolta da Deloitte durante il normale orario di operatività del Fornitore, nel rispetto delle relative policy e con l'impegno ad interferire con le attività svolte dal Fornitore nella misura strettamente indispensabile a permetterne lo svolgimento;
- l'attività di audit sarà in ogni caso svolta da Deloitte nel rispetto degli obblighi di riservatezza che il Fornitore assume, in particolare, nei confronti dei propri clienti, associati e dipendenti e non potrà in alcun caso riguardare le attività svolte dai suoi Sub-responsabili del trattamento;
- l'attività di audit di cui al presente articolo non potrà essere svolta più di una volta nel corso di un anno solare.

Il Fornitore non potrà comunicare i dati personali a terzi, salvo le autorità competenti, né potrà avvalersi di Sub-responsabili del trattamento, salvo che non sia a ciò preventivamente autorizzato da Deloitte per iscritto.

Ai fini della precedente disposizione, in caso di autorizzazione da parte di Deloitte, il Fornitore è tenuto a indicare per iscritto a Deloitte i Sub-responsabili del trattamento nominati e a informarlo di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Sub-responsabili del trattamento già indicati.

Deloitte si riserva il diritto di valutare periodicamente le nomine a Sub-responsabile del trattamento e di chiedere al Fornitore di revocarle in qualsiasi momento, ovvero di opporsi alle nuove nomine, qualora dovesse ritenere che il Sub-responsabile del trattamento non presti garanzie adeguate per operare in conformità alla Disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In ogni caso, il Fornitore si impegna a nominare Sub-responsabili del trattamento solo dopo un'attenta valutazione dell'esperienza, delle competenze tecniche, dell'affidabilità, delle capacità, della struttura organizzativa idonee per la finalità e la modalità del trattamento e per garantire la predisposizione di misure tecniche e organizzative tese a salvaguardare la riservatezza, la completezza e l'integrità dei dati personali trattati, o comunque quelle più adatte a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti della normativa sui dati personali, al pari di quanto richiesto nel presente atto.

Il Fornitore conserva, nei confronti di Deloitte, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei Sub-responsabili del trattamento dallo stesso nominati, ivi inclusa quella relativa al trasferimento di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

È ammesso il trasferimento di dati personali fuori dello Spazio Economico Europeo nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del Regolamento relativo al trasferimento di dati in paesi terzi, in particolare agli articoli 45 e 46 del Regolamento, e in conformità alla normativa vigente applicabile. In ogni caso, il Fornitore si impegna a comunicare a Deloitte ogni trasferimento di dati personali fuori dello Spazio Economico Europeo, le categorie di destinatari e il paese terzo in cui hanno sede, nonché la condizione di legittimità sulla base della quale il trasferimento viene effettuato.

Qualora uno dei servizi resi dal Fornitore per l'esecuzione della prestazione sia connesso ad un trattamento che, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, possa essere ritenuto illegittimo ai sensi della Disciplina in materia di protezione dei dati personali, Deloitte ha il diritto di richiedere l'immediata interruzione dei Servizi oggetto del Contratto senza incorrere in alcuna penale ovvero di richiedere che il Responsabile del trattamento ripristini la legittimità del trattamento.

La presente designazione ha efficacia dalla data della sottoscrizione delle Condizioni Generali e cesserà contestualmente alla cessazione del Servizi oggetto del Contratto.

Resta inteso che la presente designazione non comporta alcun compenso per il Fornitore, essendosi già tenuto conto delle attività che il Fornitore deve svolgere in base al presente atto nella determinazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto.

Con la sottoscrizione per accettazione delle Condizioni Generali, il Fornitore dichiara di accettare l'incarico per conto di Deloitte, confermando la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che esso assume in relazione alla Disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Deloitte riconosce che il Fornitore, oltre a trattare dati personali in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi del Contratto, potrà altresì trattare dati personali in qualità di Titolare del trattamento con riferimento a: (i) obblighi imposti da leggi, regolamenti e/o atti aventi forza di legge applicabili; (ii) richieste di informazioni e/o comunicazioni da parte delle autorità competenti; e (iii) finalità di natura amministrativa, di contabilità, di analisi dei rischi e di gestione delle relazioni con i clienti.

Le Parti convengono che, in caso di raccolta di dati personali presso la Persona interessata, si impegnano a fornire alla stessa, nel momento in cui rispettivamente ciascuna ne ottiene i dati personali, le informazioni indicate dall'articolo 13 del Regolamento. Qualora tale raccolta avvenga presso terzi, le Parti si impegnano a fornire alla Persona interessata, nel momento in cui ne ottengono i dati personali, le informazioni indicate dall'articolo 14 del Regolamento.

21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Deloitte informa che verrà in possesso di dati personali di persone fisiche che agiscono per conto del Fornitore (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, fax, e-mail, numero di telefono) e dallo stesso comunicati nell'ambito delle trattative negoziali, della stesura del Contratto e dell'esecuzione e gestione del rapporto instaurato.

Tali dati verranno trattati mediante utilizzo di mezzi elettronici e non, e verranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, oltre all'ulteriore periodo normativamente previsto in ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale e tributaria vigenti.

I dati verranno trattati per le seguenti finalità:

- a) esecuzione di obblighi contrattuali;
- b) adempimento di obblighi di legge e regolamentari (ivi inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa anticicliaggio).

La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento di obblighi contrattuali e legali.

Potranno venire a conoscenza dei dati le seguenti categorie di persone autorizzate al trattamento: addetti alla fatturazione, alla contabilità, ai servizi amministrativi, agli adempimenti previsti dalla normativa anticicliaggio, anticorruzione e per le verifiche sull'Indipendenza.

Deloitte informa che la comunicazione dei dati per l'adempimento delle finalità (a) e (b) è necessaria in quanto strettamente funzionale allo svolgimento delle attività previste e all'esecuzione degli obblighi di legge e regolamentari; in mancanza, non sarà possibile eseguire gli adempimenti connessi alle prestazioni contrattuali e/o adempiere agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati, per le finalità indicate, a:

- 1) pubbliche autorità (inclusi tribunali), per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti;
- 2) soggetti terzi di cui Deloitte si avvale per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e legali (quali, banche, istituti di credito, compagnie di assicurazione, società di gestione di servizi amministrativi, vettori, spedizionieri, consulenti in materia contabile, legale, tributaria);
- 3) soggetti autorizzati da Deloitte per l'espletamento delle attività o di parte delle attività correlate all'erogazione della prestazione contrattuale;
- 4) società del network Deloitte, per lo svolgimento di attività di amministrazione interna, strumentali, connesse o di supporto a quelle di Deloitte.

Tali società/soggetti terzi potranno avere sede al di fuori del SEE. In tali casi Deloitte garantisce che la trasmissione dei dati sarà effettuata verso paesi terzi giudicati adeguati in base ad una decisione della Commissione europea; in mancanza, assicura la sussistenza di garanzie adeguate al trasferimento, tra cui l'adozione di clausole contrattuali tipo per il trasferimento dei dati personali.

I dati sono comunicati a soggetti terzi previa opportuna designazione nel ruolo di Responsabili del trattamento o, in caso diverso, a seguito del riconoscimento di una Titolarità autonoma.

La persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente, qui di seguito indicati:

- ottenere conferma che sia in corso o meno il trattamento dei propri dati personali, accedere al loro contenuto ed avere informazioni sulle finalità del trattamento (diritto di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i propri dati personali (diritto di rettifica);
- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto alla cancellazione e diritto alla limitazione);

- opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
- ricevere, nei casi previsti dalla normativa, copia dei dati personali conferiti a Deloitte in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Per esercitare i diritti di cui sopra si potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati di Deloitte al seguente indirizzo e-mail: dataprotectionofficer@deloitte.it.

Si potrà altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo o ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria nel caso si ritenga sia avvenuta una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è Deloitte, i cui recapiti e dati societari sono quelli indicati nel Contratto.

22. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto, nonché i diritti e gli obblighi delle Parti da esso derivanti, sono regolati dalla legge italiana.

Il Foro di Milano avrà competenza esclusiva in merito a tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto.

Luogo e data, _____

Per accettazione _____

Timbro e firma del Fornitore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto, compreso, dandone atto mediante separata sottoscrizione i seguenti articoli: art. 1 – Ambito di Applicazione, art. 2 – Accettazione dell'Ordine, art. 3 – Comunicazioni art. 5 – Luogo e termini di esecuzione, art. 6 – Fatturazione e termini di pagamento, art. 7 – Principi di responsabilità sociale e di eguaglianza applicabili al fornitore, art. 8 – Obblighi e responsabilità del Fornitore, art. 9 – Divieto di subappalto; art. 10 – Divieto di cessione del Contratto e del credito, art. 111 – Forza Maggiore, art. 12 - Adempimenti in materia anticorruzione, art. 13 – Responsabilità amministrativa degli enti, art. 15 – Obbligo di riservatezza, art. 17 – Informazioni societarie e indipendenza delle entità Deloitte, art. 18 – Recesso, art. 19 – Risoluzione, art. 22 – Legge Applicabile e Foro Competente.

Luogo e data, _____

Per accettazione _____

Timbro e firma del Fornitore